



Cos'è la quota di legittima

Autore : Redazione

Data: 28/10/2018

Agli eredi legittimari spetta una precisa quota del patrimonio del defunto e la legge li tutela anche contro la volontà del testatore e contro qualsiasi attività lesiva dei loro diritti.

In vita ogni persona ha la possibilità di predisporre le sue volontà circa i suoi beni dopo la morte, può farlo scrivendo un testamento o, in modo più semplice ma con meno certezze sul rispetto del suo volere, facendo presente le sue intenzioni in modo orale ai suoi discendenti. Se il rispetto delle ultime volontà è messo al primo posto dalla legge, tuttavia, vi sono delle regole che devono essere rispettate e nessuno, neanche il testatore (colui che predispose il testamento), può sovvertirle. È il caso della parte di beni che devono essere lasciati ad una particolare categoria di eredi: i legittimari. Questa categoria è rappresentata da quelle persone che, per il rapporto che hanno avuto con il defunto, non possono essere “dimenticate” dopo la sua morte. Si tratta del marito, della moglie, dei figli e dei genitori del caro estinto. Questi soggetti, per legge, devono ricevere una precisa quota di beni ereditari, anche contro la volontà del defunto. Vediamo, allora, **cos'è la quota di legittima e come sono tutelati gli eredi legittimari.**

Gli eredi legittimari

Quando muore una persona cara, dopo il dispiacere giungono le classiche domande: avrà lasciato un testamento? Questo è, in genere, un testo in cui il defunto stabilisce chi saranno i suoi eredi e a quali beni avranno diritto. Nonostante il testatore sia libero di scegliere i suoi eredi e ripartire le sue proprietà come meglio crede, ci sono delle persone che non possono essere tenute in disparte.



Lo abbiamo già accennato, ci sono delle circostanze in cui puoi essere considerato erede anche senza che il defunto lo voglia e quindi senza che il tuo nome compaia nel testamento. Si tratta della cosiddetta **successione necessaria**, che si apre nei confronti del marito, della moglie, dei figli e dei genitori del defunto, che sono detti **eredi legittimari**.

Anche questo tipo di eredi, però, deve **accettare l'eredità** per poter godere del suo ruolo privilegiato. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Prima dell'accettazione si parla solo di "chiamata all'eredità": il de cuius (cioè il defunto) nomina i propri successori, li chiama ad essere eredi e gli fa conoscere i beni che gli spetteranno. A questo punto i chiamati dovranno valutare la convenienza dell'accettazione, che potrebbe anche comportare delle conseguenze spiacevoli, come il dover pagare i debiti del defunto. Non è detto, infatti, che l'eredità sia costituita da un valore positivo, ben potendo essere composta solo da debiti e quindi avere un valore negativo. Ricorda sempre che accettare l'eredità vuol dire subentrare nella posizione giuridica del de cuius e quindi prendere il suo posto in tutti i suoi rapporti, anche quelli con i creditori. Esiste, però, una soluzione che ti permette di difendere almeno i tuoi beni dalle possibili aggressioni da parte dei creditori: l'accettazione con **beneficio di inventario**, che ti permette di separare i beni che ti ha lasciato il defunto dai tuoi, rimanendo tu il proprietario di tutto e tenendo al sicuro i frutti del tuo lavoro.

Per ragionare sul da farsi hai tempo dieci anni dal momento in cui sei venuto a conoscenza dell'apertura della successione, usali bene. **[1]**

Chi sono questi eredi privilegiati e cosa spetta loro?

Sono eredi legittimari (anche detti **necessari**, perché non possono essere esclusi dall'eredità) il coniuge del defunto (il marito o la moglie), i discendenti (i figli) e gli ascendenti (i genitori) del defunto **[2]**. A questi ultimi la legge riserva una parte di eredità (la cosiddetta **quota di legittima**) e il testatore potrà soltanto aumentarla e mai diminuirla. Non è permesso neanche **donare** questi beni quando il de cuius è ancora in vita, perché, come vedremo, la quota riservata ai legittimari si calcola prendendo in considerazione anche i beni ceduti gratuitamente.

Per rispettare le regole che la legge stabilisce a tutela di questi eredi è molto importante conoscere le **quote** fissate dal codice civile in loro favore. Vediamole:

1. se il genitore lascia un solo figlio a questi è riservata la metà del patrimonio;



2. se i figli sono più di uno, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra loro;
3. se chi muore non lascia figli ma solo ascendenti (i genitori), a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio;
4. se il defunto lascia soltanto il coniuge (che sia il marito o la moglie) a suo favore è riservata la metà del patrimonio;
5. se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio e un altro terzo spetta al coniuge;
6. quando, insieme al coniuge, i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto;
7. quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, agli ascendenti un quarto dello stesso.

La residua porzione del patrimonio, ciò che rimane una volta che siano stabiliti i beni da riservare agli eredi legittimari, costituisce la cosiddetta **quota disponibile** della quale il testatore può liberamente disporre a favore degli altri eredi (che sono volontariamente scelti dal de cuius).

È bene considerare che al **coniuge superstite**, oltre alla quota sopra indicata, spetta anche il **diritto di abitazione**, finché è in vita, sulla casa nella quale si svolgeva la vita familiare (con diritto di uso per i beni che la corredano) e che era di proprietà del defunto singolarmente o di entrambi i coniugi.

Il testatore può tuttavia decidere di attribuire, in **sostituzione** della quota di legittima, uno o più beni determinati (come una casa, un automobile o dei quadri) a favore dei riservatari (cioè degli eredi necessari) e può valutare se attribuire loro la facoltà di chiedere un **supplemento** qualora il valore dei beni attribuiti in sostituzione della legittima sia inferiore alla quota spettante per legge; al momento dell'apertura della successione i legittimari potranno decidere se accettare l'assegnazione sostitutiva, chiedere il supplemento ovvero se rifiutare la volontà testamentaria e chiedere la quota spettante per legge (nelle modalità che abbiamo descritto e che si distingue in base al tipo di erede: coniuge, figlio, ascendente).

La lesione della legittima. Come tutelarsi?



I legittimari risultano **lesi** qualora, al momento del decesso del parente, non vi siano beni ereditari sufficienti a soddisfare i loro diritti, avendo il testatore destinato i suoi averi a favore di terzi. Questa verifica viene effettuata considerando il valore dei beni compresi nel patrimonio quando il soggetto della cui eredità si tratta è ancora in vita e tenendo conto delle liberalità (cioè delle donazioni) effettuate e riunendole fittiziamente al patrimonio ereditario.

In tal caso i riservatari hanno il diritto di agire in giudizio per chiedere, mediante l'**azione di riduzione**, la reintegrazione della loro quota di legittima. Il testamento lesivo dei diritti dei legittimari non è nullo ma le singole disposizioni possono essere annullate con l'azione di riduzione: pur mantenendo in piedi la struttura del testamento le varie disposizioni vengono rivalutate nel rispetto della legge a favore degli eredi necessari. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

L'erede legittimario potrebbe venire a conoscenza della lesione dei suoi diritti e per ottenere quanto gli è stato tolto può intervenire con quella che è definita "azione di riduzione": l'obiettivo è reintegrare la sua quota e per farlo potrà prima diminuire le disposizioni fatte dal defunto con il testamento e se ancora non risultasse sufficiente potrà anche andare a recuperare quei beni che sono stati donati durante la vita. È la legge che prescrive che le donazioni non si possono ridurre se non dopo aver provato a recuperare i beni dagli altri eredi **[3]**.

Si deve prima di tutto stabilire l'ammontare di tutto ciò che apparteneva al defunto e ricostruire la cosiddetta "massa ereditaria": devono prendersi in considerazione tutti i beni esistenti al momento della morte e a questi sottrarre i debiti e i beni che sono stati donati durante la vita. Sull'ammontare del patrimonio ereditario così descritto devi calcolare poi la quota (tra quelle che abbiamo visto prima) che ti sarebbe spettata in quanto erede legittimario **[4]**.

Solo a questo punto ti accorgerai se quello che hai ricevuto è giusto o inferiore a quanto stabilisce la legge.

Questo complesso sistema rappresenta la cosiddetta azione di riduzione.

Note:

[1] Articolo 456 cod. civ.

[2] Articolo 536 cod. civ.



[3] Articolo 554 cod. civ.

[4] Articolo 556 cod. civ.

Autore immagine: 123rf.com